

CONVENZIONE

Per l'organizzazione e svolgimento dei corsi per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 43 L. 247/2012 e art. 2 comma 6 D.M. 17 /18

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, con sede in Sassari via Roma n. 49, presso il Palazzo di Giustizia, C.F. 80008960900 in persona del Presidente, Avv. Giuseppe Conti

(di seguito indicato anche come "l'Ordine")

Ed il

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari viale Mancini n. 5, C.F. / Partita iva 00196350904, in persona del Direttore, Prof. Michele Maria Comenale Pinto

(di seguito indicato anche come "il Dipartimento")

Visti gli articoli 40, 41 e 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 2478 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 5 novembre 2018, n. 17 (*Regolamento concernente modifiche al decreto al decreto del Ministero della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (di seguito Regolamento) adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018, n.17 (rinviata con successivo decreto del Ministero della Giustizia del 5 novembre 2018, n. 133) che disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari (COA), a norma dell'art. 2, co. 6, Regolamento, intende organizzare con l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito solo "Università"), i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art 40 legge professionale.
2. A tal fine l'Università si avvale della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università (SPPL) per l'organizzazione e svolgimento del Corso di formazione. L'attività di didattica frontale è erogata attraverso la mutazione delle lezioni della SPPL per tutte le materie per le quali sussiste corrispondenza rispetto alle prescrizioni di cui alla legge Professionale.
3. La presente convenzione ha, dunque, ad oggetto l'organizzazione del Corso a partire dal mese di maggio 2022 in conformità e nel rispetto della normativa vigente.
4. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale, in conformità all'art. 43, co. 2, lett. d), legge Professionale, il corso dovrà essere strutturato, secondo il disposto dell'art. 3, co. 3, Regolamento, tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 2

Durata del Corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco di diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio

professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 44 legge Professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. a) e b), legge Professionale.

2. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, il corso sarà organizzato secondo i seguenti moduli semestrali: novembre – aprile; maggio – ottobre. Le iscrizioni sono consentite ogni sei mesi.

Articolo 3

Ammissione al Corso e titolo finale

1 Sono ammessi a frequentare il corso gli iscritti nel registro dei praticanti all'Ordine degli avvocati di Sassari.

2. Il Consiglio dell'Ordine di Sassari e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari potranno stipulare convenzioni con altri COA del Distretto al fine di consentire la partecipazione al corso dei propri praticanti. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, non possano essere accolte tutte le domande, per l'ammissione si darà precedenza agli iscritti nel registro dei Praticanti dell'Ordine di Sassari.

3. A tal fine, il Consiglio riconosce che l'attività didattica, i programmi e i calendari della Scuola di specializzazione per le professioni legali – così come attualmente strutturati – sono idonei a soddisfare i requisiti previsti dall'attuale normativa per il completamento dell'attività formativa richiesta ai praticanti dall'art. 43 della Legge Professionale. In aggiunta, l'Università si impegna ad assicurare la formazione sulle materie teorico-pratiche richieste dalla Legge professionale e non previste negli attuali programmi didattici della SPPL. Ad ogni modo, si precisa fin d'ora che nelle materie più strettamente attinenti alla pratica professionale, elencate all'art. 4, co. 3, lett. e) h) e i), il COA si impegna a individuare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo (art. 5), avvocati o magistrati esperti per lo svolgimento delle lezioni.

4. Il diploma di specializzazione per le professioni legali, così come integrato secondo il disposto dell'art. 7, co. 2, costituisce titolo valido per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione forense.

5. Ad ogni modo, nelle more della definizione del quadro normativo delle attività nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, il Consiglio dell'Ordine Forense si impegna a riconoscere agli allievi della scuola iscritti precedentemente alla stipula della presente Convenzione il titolo per la partecipazione alle prossime sessioni d'esame per l'abilitazione alla professione forense.

Articolo 4

Programma del Corso

1. Il programma del Corso è definito dal Consiglio direttivo, di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

2. Il corso di formazione, a contenuto sia teorico sia pratico, sarà articolato – a norma dell'art. 3 Regolamento – in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

3. Il corso prevede, in conformità agli artt. 41, 43, co. 2, lett. b), e 46, co. 2 e 3 legge Professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;

b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;

c) ordinamento e deontologia forense;

- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie di diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Articolo 5

Direzione e docenti del Corso

1. Ai fini della gestione del corso è istituito un Consiglio Direttivo costituito da 5 componenti: il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università o un suo delegato, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, un Professore di prima o seconda fascia designato dall'Università e un Avvocato designato dall'Ordine.
2. Il Consiglio Direttivo, nelle materie non mutate dalla SPPL, sceglie i docenti del corso, individuandoli tra docenti universitari, avvocati, magistrati, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'Avvocato, sulla base del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esperienza maturata come docente in altri corsi di formazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 Regolamento e dalle linee guida del CNF.

Articolo 6

Gestione organizzativa

1. La gestione organizzativa e logistica è affidata all'Università, che si avvale delle attività della SPPL.
2. Il Consiglio direttivo si riserva di indicare eventuali ulteriori soggetti cui affidare il coordinamento tra Università e Ordine degli Avvocati.

Articolo 7

Verifiche intermedie e verifica finale

1. Oltre alla possibilità di effettuare prove teoriche pratiche rivolte alla valutazione intermedia, al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'art. 5, co. 1, Regolamento 17/2018, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'art. 2 Regolamento 17/2018.
2. Agli studenti contestualmente iscritti alla SPPL e all'albo dei praticanti Avvocati di Sassari, che ne facciano richiesta, è consentito sostenere le prove semestrali e finale rivolte all'ottenimento del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 legge professionale.
3. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 9 Regolamento 17/2018.
4. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

5. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

6. Il Consiglio Direttivo designa la Commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43_co. 2, lett. d), Legge Professionale che svolge i compiti previsti dall'art. 8 del Regolamento 17/2018.

7. La Commissione dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due anni.

8. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 8

Costi del Corso

1. Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di un rimborso spese di €. 1.000,00, rateizzabili in tre erogazioni semestrali.
2. Previa verifica della copertura finanziaria, ogni diciotto mesi possono essere previste sino a due borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, da valutarsi anche in ossequio a requisiti reddituali.
3. Le quote verranno incassate dal Consiglio dell'Ordine e trasferite al Dipartimento di Giurisprudenza, prima dell'inizio dei Corsi.

Articolo 9

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di anni due, a far data dalla sottoscrizione, con decorrenza dal giorno successivo al suo perfezionamento.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Nei primi sei mesi di attuazione della presente Convezione, l'organizzazione didattica, i programmi di studio e le prove finali, così come la composizione delle Commissioni di cui all'art. 7, potranno subire deroghe parziali a quanto stabilito per consentire l'avvio tempestivo delle attività.

2. Il COA si impegna a dare comunicazione alla segreteria amministrativa della SSPL del numero degli iscritti cui consentire la partecipazione al corso di formazione professionale. L'Università darà adeguata pubblicità tramite i propri canali telematici.

Dipartimento di Giurisprudenza

Ordine degli Avvocati di Sassari

Università degli Studi di Sassari

Presidente avv. Giuseppe Conti

Direttore prof. Michele Maria Comenale Pinto

Sassari,